

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

Circolare 01_2023

Treviso, lì 20.01.2023
Spett.li
CLIENTI

**Oggetto: L. 197/2022 c.d. Legge di Bilancio 2023;
Legge di conversione D.L. n. 176/2022, c.d. “Aiuti quater” (L. n.
6/2023).**

BONUS ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (art. 1 da co. 2 a co. 8, L. n. 197/2022)

La legge di bilancio interviene, incrementandoli, sui crediti d'imposta già istituiti in precedenza a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare:

- aumenta dal 40% al 45% il credito d'imposta riconosciuto alle **imprese a forte consumo di gas naturale** per l'acquisto del gas stesso consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- aumenta dal 40% al 45% il credito d'imposta riconosciuto alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** per l'acquisto del gas stesso consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi diversi dagli usi termoelettrici;
- aumenta dal 40% al 45% il credito d'imposta riconosciuto alle **imprese a forte consumo di energia elettrica** per l'acquisto della componente energia effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023.
- aumenta dal 30% al 35% il credito d'imposta riconosciuto alle **imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW**, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica per l'acquisto della componente energia effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023.

Le caratteristiche di questi quattro crediti d'imposta sono simili a quelle relative ai crediti già istituiti in precedenza (cfr. ns. circolare n. 18/2022); si ricorda che sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 entro il 31.12.2023.

La legge di bilancio prevede altresì a favore delle imprese non energivore, gasivore e non gasivore destinatarie dei crediti d'imposta sopra indicati che nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023 si riforniscono di energia elettrica o di gas naturale dal medesimo venditore presso il quale si rifornivano nel quarto trimestre dell'anno 2019, che il venditore, su richiesta delle stesse imprese, sia tenuto ad inviare una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare dell'agevolazione spettante per il primo trimestre dell'anno 2023.

INNALZAMENTO A 85MILA EURO DI RICAVI DELLA SOGLIA PER

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

L'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO

(art. 1 da co. 54, L. n. 197/2022)

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato due importanti modifiche al c.d. "regime forfettario":

- la prima consiste nell'innalzamento a 85.000 euro della soglia di ricavi o compensi che non deve essere superata per poter applicare detto regime. Tale limite è immediatamente operativo, il che significa che per l'anno 2023 potranno scegliere di applicare il regime forfettario tutti coloro i quali hanno realizzato ricavi/compensi fino a 85.000 euro nell'anno 2022;
- la seconda attiene alla fuoriuscita dal regime con effetto immediato per tutti coloro i quali supereranno in corso d'anno la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi. Ciò significa che a partire dallo stesso periodo di imposta in cui si verifica il superamento della suddetta soglia, il soggetto entrerà nel regime ordinario IVA con obbligo di applicazione dell'imposta a partire dalle operazioni che hanno determinato il superamento del limite di 100.000 euro.

Si precisa che per tutti coloro che, invece, supereranno nell'anno la nuova soglia di 85mila euro ma non quella limite di 100mila euro, l'uscita dal regime forfettario sarà rinviata all'anno successivo.

RIDUZIONE ALIQUOTE IVA

(art. 1 co. 72 e 73, L. n. 197/2022)

Altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio è la riduzione delle aliquote Iva per alcuni prodotti.

Solo per l'anno 2023 l'aliquota Iva applicata alla cessione del pellet scende dal 22% al 10%.

Dal 01.01.2023 l'aliquota Iva del 5% (in luogo dell'aliquota ordinaria del 10%), si applicherà anche a:

- assorbenti, tamponi e prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile;
- pannolini per bambini, seggiolini da installare negli autoveicoli, nonché latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, e preparazioni alimentari di farine, semole, semoline, amidi, fecole o estratti di malto sempre per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36

(art. 1 co. 74 e 75, L. n. 197/2022)

Per l'anno 2023 sono stati stanziati ulteriori 430 milioni di Euro al Fondo di garanzia per la prima casa e sono state prorogate le agevolazioni fiscali per l'acquisto e per il relativo finanziamento della "prima casa" da parte di persone che hanno meno di 36 anni nell'anno in cui è rogitato l'atto e un valore dell'Isee non superiore a 40.000,00 Euro. Dunque tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2023 (per le caratteristiche delle agevolazioni cfr. ns. circolare n. 3/2022).

BONUS IMMOBILI GREEN

(art. 1 co. 76, L. n. 197/2022)

Ritorna per l'anno 2023 la possibilità di detrarre dall'I.r.p.e.f., fino a concorrenza del suo ammontare, la metà dell'I.v.a. versata in relazione all'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti direttamente dalle imprese costruttrici o dagli organismi

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari. La detrazione è pari al 50% dell'I.v.a. dovuta sul prezzo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI ED ESTROMISSIONE DALLE IMPRESE INDIVIDUALI, DI BENI

(art. 1 da co. 100 a co. 106, L. n. 197/2022)

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto all'articolo 1, co. 100-106 la possibilità di assegnare o cedere beni ai soci in modo agevolato. Tale disposizione si applica a tutte le società di persone e di capitali che entro il 30 settembre 2023 assegnano o cedono ai soci, iscritti nel libro dei soci alla data del 30.09.2022 o iscritti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 con atto di data certa anteriore al 1° ottobre 2022, beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e beni mobili iscritti in pubblici registri che non siano utilizzati come strumentali nell'attività di impresa. Il comma 100 estende inoltre tale possibilità anche alle società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, purché entro il 30 settembre 2023 si trasformino in società semplici.

L'agevolazione consiste nel corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8% (innalzata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione/cessione) calcolata sulla differenza fra il valore normale dei beni oggetto di assegnazione agevolata e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Il versamento dell'imposta sostitutiva avviene in due rate: il 60% entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023.

Su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, per i beni immobili è possibile determinare il valore normale in misura pari al valore catastale dell'immobile stesso.

Inoltre, l'agevolazione prevede la riduzione del 50% dell'aliquota dell'imposta proporzionale di registro, se dovuta, e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Infine, al comma 106 dell'articolo 1 viene inoltre introdotta la possibilità di addivenire alla estromissione agevolata dal patrimonio dell'imprenditore individuale dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022 pagando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto. Le estromissioni vanno poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023 e possono riguardare solo i beni strumentali. Il versamento dell'imposta sostitutiva avviene in due rate rispettivamente entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024.

RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI

(art. 1 da co. 107 a co. 109, L. n. 197/2022)

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

L'articolo 1 ai commi dal 107 al 109 della Legge di Bilancio 2023 prevede la riproposizione della rivalutazione di terreni e partecipazioni.

Viene quindi prevista la possibilità di rivalutare il costo fiscalmente riconosciuto sia dei terreni edificabili e con destinazione agricola, sia delle partecipazioni societarie negoziate nei mercati regolamentati e non, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 16%.

Si ricorda che possono procedere all'affrancamento fiscale i soggetti che detengono i suddetti beni al di fuori del regime di impresa, vale a dire persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, eccetera. La norma dispone che tali beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Infine, per quanto concerne il versamento dell'imposta sostitutiva, questo può avvenire in un'unica soluzione oppure rateizzato fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2023. Tale data, infine, risulta essere anche quella entro la quale devono avvenire la redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DA CONTROLLO DICHIARAZIONI

(art. 1 da co. 153 a co. 159, L. n. 197/2022)

Un'altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio consiste nella definizione delle somme richieste al contribuente con gli avvisi di cui agli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, a seguito del controllo automatizzato (cosiddetti 'avvisi bonari'):

- delle dichiarazioni relative ai **periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021**, per le quali il termine di pagamento di 30 giorni decorrente dal ricevimento dell'avviso non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, o per le quali gli stessi avvisi sono stati notificati successivamente a tale data.
- delle dichiarazioni relative a **qualsiasi periodi d'imposta**, per le quali il pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023.

Le somme possono essere definite con il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, oltre alle sanzioni nella misura ridotta al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) calcolate sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento delle somme oggetto di definizione deve avvenire mediante delega entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'avviso. E' ammessa anche la rateazione di cui all'art. 3-bis D.lgs. 462/1997 la quale prevede che il pagamento possa avvenire in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (ovvero in 5 anni). In tal caso si ricorda che l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'avviso mentre l'importo delle rate successive, su cui sono dovuti gli interessi, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a queste scadenze, la definizione non produrrà nessun effetto e verranno applicate le discipline ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

Infine la norma precisa che quanto già versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, non sarà rimborsabile.

INTRODUZIONE DEL C.D. "RAVVEDIMENTO SPECIALE"

(art. 1 co. 174 e 178, L. n. 197/2022)

In deroga al ravvedimento operoso "standard", l'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 ai commi dal 174 al 178 ha introdotto un ravvedimento speciale per le violazioni relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, che consiste nella possibilità di sanare le violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta 2021 e a quelli precedenti, con esclusione delle violazioni definibili tramite i diversi istituti della definizione degli avvisi bonari o della sanatoria delle irregolarità formali previsti dalla medesima Legge.

Tali violazioni potranno essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previste dalla legge, oltre che dell'imposta e agli interessi.

Questa tipologia di regolarizzazione è consentita sempreché tali violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni del controllo formale su base documentale disciplinato dall'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

La norma prevede la possibilità di effettuare il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione oppure in 8 rate trimestrali di pari importo: in entrambi i casi, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2023.

Alle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 30.06, il 30.09, il 20.12 e il 31.03 di ciascun anno, sono aggiunti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi.

STRALCIO AUTOMATICO DEI RUOLI FINO A 1.000,00 EURO

(art. 1 da co. 222 a co. 230, L. n. 197/2022)

La Legge di bilancio dispone l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, **fino a 1.000,00 Euro** (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli Agenti della Riscossione da parte delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali, che siano ricorse all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

Per i soggetti diversi da quelli sopra menzionati, invece:

- lo stralcio automatico opera limitatamente alle somme dovute alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni ed interessi di mora; dunque restano integralmente dovute le somme a titolo di capitale, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- per quanto attiene alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del codice della strada ma diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, lo stralcio avrà ad oggetto soltanto gli interessi e la maggiorazione per ritardato pagamento; dunque restano integralmente dovute le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento

Questi ultimi soggetti hanno peraltro facoltà di non concedere l'annullamento in parola con provvedimento da adottare entro il 31.01.2023.

DEFINIZIONI AGEVOLATE DEI CARICHI TRIBUTARI

(art. 1 da co. 231 a co. 240, L. n. 197/2022)

Un'ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio consiste nella definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**. I carichi anzidetti possono essere definiti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; non si versano dunque le sanzioni e gli interessi, anche di mora, le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio.

L'agente della riscossione renderà disponibili, all'interno dell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili da ciascun debitore; quest'ultimo per accedere alla definizione dovrà:

- presentare all'agente della riscossione, **entro il 30 aprile 2023**, un'apposita dichiarazione con la quale manifesterà l'intenzione di voler procedere alla definizione (secondo le modalità telematiche individuate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- pagare le somme dovute **entro il 31 luglio 2023** in un'unica soluzione oppure nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, il debitore dovrà indicare nella dichiarazione sopra citata anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (entro il limite massimo previsto) e saranno dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

Inoltre nella dichiarazione il debitore indicherà anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumerà l'impegno a rinunciare agli stessi, che, dietro la presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, saranno sospesi dal Giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La norma precisa che se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto le somme definibili, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque presentare la dichiarazione di cui sopra manifestando così la volontà di aderirvi.

Si considerano acquisite e non sono rimborsabili le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione.

In caso di mancato o d'insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

NUOVI LIMITI PER L'ACCESSO AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA DELLE IMPRESE MINORI (art. 1 co. 276, L. n. 197/2022)

L'articolo 1, co. 276 della Legge di Bilancio 2023 ha apportato una modifica all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 innalzando i limiti previsti per l'applicazione della contabilità semplificata.

Dunque, a seguito di tale modifica normativa il limite per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata aumenta:

- da 400.000 a 500.000 euro per le imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
- e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese che esercitano altre attività.

Tali limiti sono operativi dal 01.01.2023, il che significa che potranno avvalersi della contabilità semplificata coloro che nel 2022 non hanno superato le nuove soglie.

Si precisa che l'articolo 1, co. 276 non ha modificato l'ambito soggettivo della norma.

BONUS MOBILI (art. 1 co. 277, L. n. 197/2022)

Si ricorda che per l'anno 2022 il limite di spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto, era fissato a 10.000,00 Euro.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

La legge di bilancio riduce il limite di spesa a 8.000,00 Euro per l'anno 2023 e a 5.000,00 Euro per l'anno 2024.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

(art. 1 co. 365, L. n. 197/2022)

Prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% (accessibile sia ai privati che alle imprese) per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Inoltre la Legge di Bilancio modifica le regole per l'approvazione dei lavori eseguiti sui condomini. In particolare è introdotta la possibilità di approvare la delibera condominiale con una maggioranza semplificata, ossia metà più uno dei partecipanti che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

INNALZAMENTO DEL LIMITE AL CONTANTE A 5.000 EURO

(art. 1 co. 384, L. n. 197/2022)

Con la Legge di Bilancio 2023 il tetto all'utilizzo del denaro contante viene innalzato a 5.000 euro a decorrere dal 01.01.2023.

Restano invariate, invece, le norme e le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento con il POS, queste ultime consistenti in un minimo di 30,00 euro, cui va aggiunto il 4% del valore della transazione.

SUPERBONUS AL 110% O AL 90% PER CONDOMINI E VILLETTE

(art. 1 co. 894 e 895, L. n. 197/2022)

Come già anticipato nella nostra circolare n. 23/2022, dal 1° gennaio 2023 l'agevolazione Superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) scende al 90% per gli interventi effettuati su condomini, edifici da due a quattro unità e abitazioni singole (in quest'ultimo caso, solo se i lavori sono effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) che sono titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'abitazione principale e hanno un reddito di riferimento calcolato con il 'quoziente familiare' non superiore a 15.000,00 Euro).

La legge di bilancio interviene nuovamente sulla disciplina del superbonus introducendo una mini proroga per agganciare l'agevolazione al 110% anche per l'anno 2023.

In particolare l'agevolazione resta al 110% per i condomìni che hanno presentato la Cilas entro il **25 novembre 2022** se la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione è stata adottata in una data compresa tra il 19 e il 24 novembre) o entro il **31 dicembre 2022** (solo se la delibera assembleare è stata adottata entro il 18 novembre). Si ricorda che la data della delibera assembleare deve essere attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

L'agevolazione resta al 110% anche per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del **31 dicembre 2022**, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Invece, non è stata prevista nessuna riapertura dei termini per i lavori effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità (comma 9, lettera a)); costoro se hanno presentato la Cilas dopo la data del 25 novembre 2022 subiscono la decurtazione dell'agevolazione al 90% per l'anno 2023.

Infine, la Legge di Bilancio conferma che l'agevolazione resta al 110% fino al **31 marzo 2023** per i lavori effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Si ritiene opportuno segnalare che si è ancora in attesa che venga data formale attuazione alla possibilità prevista dall'art. 9 del D.L. Aiuti Quater di fruire in 10 rate annuali di pari importo (in luogo dell'originaria rateazione in 5 anni o 4 anni per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022) della detrazione dei crediti d'imposta derivanti da Superbonus non ancora utilizzati e la cui comunicazione di cessione o sconto in fattura è stata inviata all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 (cfr. nostra circolare n. 23/2022).

CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI

(art. 8, D.L. n. 176/2022)

Si ritiene utile ricordare che ai soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri che acquistano nell'anno 2023 un registratore telematico, è concesso un credito d'imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 50 euro per ogni registratore acquistato. L'utilizzo del credito d'imposta in compensazione è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti sopraindicati ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Si è in attesa di un provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che esponga le modalità attuative.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA LAVORI EDILI

(art. 9, D.L. n. 176/2022)

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 9 del D.L. Aiuti Quater introdotto in sede di conversione in legge interviene nuovamente sulla disciplina della cessione dei crediti edilizi.

In particolare per tutti i bonus edili, il numero di cessioni possibili tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni) viene aumentato da 2 a 3. Dunque ora, le cessioni possibili sono complessivamente pari a cinque; la prima cessione è libera a favore di qualunque soggetto e le tre successive sono vincolate a favore di soggetti "qualificati"; quest'ultimi in qualsiasi momento potranno cedere il credito a favore dei propri correntisti con partita

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

IVA.

La novità introdotta si applica anche alle opzioni di cessione e sconto in fattura comunicate in data anteriore al 18 gennaio 2023, ma secondo nuove modalità che saranno definite nel dettaglio dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la legge di conversione con nuovo comma 4-ter introduce la possibilità per Sace di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, che a loro volta concedono prestiti alle imprese per sopperire alla crisi di liquidità causata dall'impossibilità di cedere i crediti accumulati nei cassetti fiscali. Le imprese 'da finanziare' devono però rientrare nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) e devono avere crediti derivanti da interventi rientranti nella disciplina del Superbonus. Infine, si ritiene opportuno ricordare che il 16 marzo 2023 è il termine finale per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

OBBLIGO ATTESTAZIONE SOA

(art. 10-bis D.L. n. 21/2022)

Cogliamo l'occasione per rammentare che a decorrere dal 1° gennaio 2023, chi affida lavori di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 Euro ad imprese che non sono in possesso di attestazione Soa non può accedere ai corrispondenti bonus edilizi (sia superbonus che bonus minori).

La norma prevede che dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, le imprese affidatarie (sia appaltatrici che subappaltatrici) dei lavori sopra i 516.000,00 Euro, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, devono dimostrare o di avere l'attestazione Soa o di avere avviato le procedure per ottenerla (in quest'ultimo caso è sufficiente avere sottoscritto un contratto finalizzato all'ottenimento della stessa); successivamente dal 1° luglio 2023 devono avere l'attestazione vera e propria.

Si precisa che tale obbligo non ricade sui lavori in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022, nonché sui contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore al 21 maggio 2022.

Ad oggi non sono ancora arrivate indicazioni ufficiali. Ci sono diverse questioni applicative non del tutto chiare. Tra queste come effettuare il calcolo dell'anzidetta soglia di 516.000,00 Euro.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

(art. 3, co. 4, D.L. 73/2022)

L'articolo 3, co. 4 del c.d. "Decreto Semplificazioni" ha apportato una modifica in materia di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 2023.

Infatti, il pagamento di tale imposta potrà essere effettuato senza interessi e sanzioni:

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611
FAX. +39.0422.545848

- per il primo trimestre, entro i termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.

MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 01.01.2023

A partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa dall'1,25% al 5% in ragione d'anno.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO